



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

Tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO PER IL CITTADINO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
TRIENNALE DEI SERVIZI POSTALI PER LA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI BEINASCO**



INDICE

Premessa	3
Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Norme di riferimento	3
Articolo 3 – Durata dell'appalto	4
Articolo 4 – Importo dell'appalto e dimensionamento del servizio	5
Articolo 5 – Descrizione del servizio	7
Articolo 6 – Uffici di deposito e giacenza	9
Articolo 7 – Tracciabilità della corrispondenza	10
Articolo 8 – Rendiconti e reportistica	10
Articolo 9 – Fornitura moduli	11
Articolo 10 – Tempi di consegna della corrispondenza	11
Articolo 11 – Obblighi specifici del fornitore contraente	11
Articolo 12 – Divieto di cessione del contratto	12
Articolo 13 – Personale addetto all'erogazione del servizio	12
Articolo 14 – Rappresentante dell'impresa aggiudicataria - referente	13
Articolo 15 – Garanzia fideiussoria	13
Articolo 16 – Copertura assicurativa	14
Articolo 17 – Domicilio e rappresentante dell'aggiudicatario	14
Articolo 18 – Scioperi e cause di forza maggiore	15
Articolo 19 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	15
Articolo 20 – Copertura dei servizi di recapito e subappalto	15
Articolo 21 – Modalità di affidamento del servizio	16
Articolo 22 – Coordinamento, vigilanza e controlli	17
Articolo 23 – Penali	18
Articolo 24 – Decadenza	19
Articolo 25 – Revoca dell'affidamento e risoluzione del contratto	19
Articolo 26 – Recesso	21
Articolo 27 – Stipula del contratto	21
Articolo 28 – Spese contrattuali	21
Articolo 29 – Trattamento dei dati personali	22
Articolo 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari	23
Articolo 31 - Controversie	23
Articolo 32 - Norme di rinvio	24



Premessa

Il Comune di Beinasco intende appaltare per un periodo di anni 3 (tre), rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni, il servizio di raccolta e recapito degli invii postali e il servizio di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle comunicazioni ad essi connesse.

Articolo 1 – Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura del servizio di raccolta e recapito degli invii postali e dei servizi postali relativi alla notifica a mezzo posta di atti giudiziari.

Il servizio in particolare prevede il ritiro, l'affrancatura, la pesatura, la lavorazione, la spedizione e il recapito della corrispondenza del Comune di Beinasco su tutto il territorio nazionale e, ove richiesto, extra nazionale, così come specificatamente descritto negli articoli successivi al presente capitolato.

2. Formano oggetto del presente appalto:

- il prelievo e la spedizione della corrispondenza non registrata (ordinaria e/o prioritaria);
- il prelievo e la spedizione della corrispondenza registrata (raccomandata, assicurata, con e senza avviso di ricevimento; raccomandata con prova di consegna);
- i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari;
- un sistema di tracciatura elettronica dello stato di lavorazione degli invii;
- la costituzione, nel territorio del Comune, di uffici di deposito delle raccomandate o degli atti in giacenza;
- la redazione di apposita rendicontazione, ad esempio, relativamente agli invii effettuati;
- la fornitura della specifica modulistica, quale, ad esempio, le ricevute per raccomandate.

3. Non sono compresi nel presente appalto i servizi cosiddetti “a monte” (elaborazione, composizione dei documenti, stampa e imbustamento) ed “a valle” (conservazione sostitutiva, archiviazione), né vengono richieste operazioni di imbustamento o apertura delle buste. Non rientrano nell'appalto in oggetto i servizi di notifica a mezzo posta delle violazioni al Codice della Strada.

Articolo 2 – Norme di riferimento

1. La gestione dei servizi oggetto di appalto è regolata, oltre che dalle disposizioni del presente capitolato, particolarmente in merito all'attività di raccolta e recapito degli invii postali, dal Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n.261 “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” e dalle delibere Agcom (Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni) 20 giugno 2013, n.385 e 19 dicembre 2013, n.728.

2. I servizi postali sono ricompresi nell'Allegato IX del Decreto Legislativo 18



- aprile 2016, n.50 e identificati con il codice CPV 64110000-0.
3. L'appalto è inoltre disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi del bando Mepa “per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, categoria “Servizi Postali di Raccolta e Recapito”, dal Capitolato tecnico di dettaglio (ora allegato 8 al Bando Mepa), integrati dalle disposizioni di cui al presente documento che, in caso di contrasto, prevalgono sulle predette disposizioni Mepa.
 4. L’attività di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle connesse comunicazioni, è definita e disciplinata, in particolar modo, dalla Legge 20 novembre 1982, n.890 e dalle delibere Agcom 20 febbraio 2018, n.77 e 8 maggio 2019, n.155.
 5. Ulteriore riferimento normativo applicabile al presente contratto è costituito dalle Linee Guida n. 16 dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), “Linee Guida Anac-Agcom per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”, approvate con delibera Anac 13 aprile 2022, n. 185 e delibera Agcom 13 aprile 2022, n. 116.
 6. Applicabile al presente contratto è infine il Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 58 “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità”, il quale disciplina gli obblighi del **Fornitore del Servizio Universale (FSU)**. Al fine di garantire la coesione sociale, senza discriminazioni tra gli utenti, il FSU è obbligato ad erogare su tutto il territorio nazionale il servizio postale base, in modo da assicurare permanentemente il rispetto delle esigenze essenziali in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza. Fornitore del servizio universale è riconosciuta ex lege la società **Poste italiane Spa** (società per azioni a partecipazione pubblica) per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto Decreto e quindi **fino al 30 aprile 2026**. Il FSU deve garantire, in particolare, una presenza capillare della rete postale, attraverso l’attivazione di un congruo numero di punti di accesso, comprensivi di uffici postali e di cassette di raccolta messe a disposizione del pubblico in vari punti del territorio nazionale, individuati secondo criteri di ragionevolezza. Il fornitore del servizio deve assicurare la raccolta e la distribuzione al domicilio individuale degli invii postali almeno 5 giorni a settimana.

Articolo 3 – Durata dell’appalto

1. L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti presumibilmente dal 31 marzo 2023 o dalla data di effettivo avvio del servizio, se successiva.
2. Il Comune si riserva, alla scadenza, la facoltà di rinnovare l’affidamento del servizio per un ulteriore periodo di anni 3 (tre), alle stesse condizioni del contratto stipulato e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 cesserà ogni effetto del contratto, fatto salvo il diritto del Comune di esercitare l’opzione di rinnovo.
3. Il Comune si riserva altresì la facoltà, per motivi di interesse pubblico, di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza, mediante debita comunicazione, inviata a mezzo p.e.c., almeno 30 (trenta) giorni



prima della data stabilita per il recesso. In caso di esercizio di detta facoltà, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento di qualunque tipo, ad eccezione del pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.

4. Alla scadenza del contratto, l'operatore aggiudicatario sarà tenuto, qualora il Comune ne faccia richiesta, a proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni più favorevoli per il soggetto appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo fornitore contraente e, comunque per un massimo di ulteriori mesi 3 (tre).

Articolo 4 – Importo dell'appalto e dimensionamento del servizio

1. L'importo contrattuale presunto, valore posto a **base di gara**, per il triennio, è pari a **Euro 47.907,77= oltre I.V.A.** al 22%, se dovuta, calcolato come da allegato prospetto "Allegato A", parte integrante del presente capitolato. **Il valore complessivo stimato dell'appalto**, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo dell'eventuale proroga per i successivi tre anni, dell'eventuale aumento del quinto d'obbligo sul primo e sul secondo triennio e del valore dell'eventuale proroga tecnica per ulteriori tre mesi, risulta pari a **Euro 118.970,96=** oltre I.V.A. al 22%, ove dovuta.
2. Il predetto importo è ricavato dalle quantità, ugualmente riportate nell'Allegato A, relative alla corrispondenza gestita dal Comune nell'ultimo biennio (1 novembre 2020 - 31 ottobre 2022), e deve intendersi unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del contratto, senza obbligare in alcun modo l'Amministrazione comunale a procedere all'effettiva spedizione annuale delle quantità esposte. A tal fine, si precisa che per effetto dell'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), ispirate all'obiettivo di una progressiva riduzione del ricorso alla corrispondenza cartacea, il volume annuo indicato potrà essere soggetto a flessioni. Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti a qualsiasi titolo all'operatore aggiudicatario.
3. Il volume annuo, particolarmente per quanto concerne la spedizione degli atti giudiziari in materia tributaria, potrà essere ulteriormente soggetto a flessioni a seguito dell'attivazione della piattaforma per le notifiche digitali "Piattaforma per la Notificazione Degli Atti della Pubblica Amministrazione", di cui all'articolo 1, comma 402, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, qualora tale attivazione sia effettuata prima della scadenza del contratto.
4. L'amministrazione, tenuto conto che l'attività in oggetto richiede notevole professionalità ed esperienza, affinché vengano garantiti la massima efficienza e sicurezza nello svolgimento del servizio, ha ritenuto di dare importanza preminente all'elemento tecnico quantitativo dell'offerta, anche in ossequio alle Linee Guida Anac n.16, con particolare riferimento all'art. 9 delle stesse. L'aggiudicazione sarà pertanto effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando il punteggio massimo di 70 punti all'offerta tecnica e il punteggio massimo di 30 punti all'offerta economica, secondo gli elementi di valutazione e le modalità che verranno ulteriormente



dettagliati nell'ambito della relazione del Responsabile Unico di Procedimento (Rup) e nel disciplinare di gara. L'elemento prezzo dell'offerta economica sarà valutato in forma di maggiore percentuale unica di ribasso, I.V.A. esclusa, sull'elenco delle tariffe poste a base di gara, di cui all'allegato B del presente documento, corrispondente alle tariffe ufficiali praticate dal Fornitore del Servizio Universale (FSU - Poste Italiane S.p.A.) in vigore da agosto 2022.

5. Il fornitore contraente dovrà inoltre proporre il proprio listino prezzi per tutti quei prodotti e servizi postali non ricompresi nell'allegato B, che rappresentano in termini quantitativi una parte di scarso rilievo rispetto al totale dei prodotti utilizzati dall'Amministrazione comunale. Al listino proposto verrà applicata la percentuale di ribasso offerto in sede di gara qualora il Comune intenda avvalersi di tali servizi.
6. Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il costo della manodopera è stimato sulla base di quanto previsto all'art. 23, comma 16, penultimo periodo, del predetto decreto. Con particolare riferimento al recente riscontro del Consiglio dell'Autorità Anti-Corruzione, nell'adunanza del 6 settembre 2022 in merito ad un quesito relativo all'affidamento del servizio di notificazione atti a mezzo messi, il costo della manodopera è stimato, in via prudenziale, in Euro 23.953,89=, equivalente al 50% rapportato al valore posto a base di gara, di Euro 47.907,77=.
7. Ai fini della salvaguardia occupazionale, il fornitore contraente terrà debitamente conto delle indicazioni contenute nella clausola sociale in ordine al riassorbimento del personale del gestore uscente, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, garantendo innanzitutto l'applicazione dei CCNL di settore. Con riferimento al parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 20 luglio 2021, numero affare 00769/2021, inerente "Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida di aggiornamento della determinazione del 9 dicembre 2014, n. 3, recante «Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali» si precisa tuttavia che *“l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di riassorbire il personale dell'appaltatore uscente va armonizzato con l'organizzazione di impresa scelta dal soggetto che subentra nella gestione dell'appalto”*.
8. La presente procedura di gara ha ad oggetto attività che non danno origine a rischi da interferenza, pertanto, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00=. È comunque onere del fornitore contraente elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso. A tal fine, il fornitore contraente, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, può effettuare apposito sopralluogo presso l'Ufficio Protocollo/Reception del Comune.



Articolo 5 – Descrizione del servizio

1. **Ritiro a domicilio della corrispondenza in partenza.** Tutta la corrispondenza in partenza dovrà essere ritirata da un incaricato dell'aggiudicatario presso la sede del Comune di Beinasco entro e non oltre le ore 12.00 di ogni giorno lavorativo non festivo, dal lunedì al venerdì. La corrispondenza sarà conferita a cura degli addetti al protocollo/reception regolarmente imbustata secondo gli standard di allestimento e di confezionamento previsti, ed accompagnata da una distinta recante data di consegna, destinatari e numero degli invii, differenziati per tipologia di spedizione. Si intendono a cura del fornitore contraente le successive fasi di lavorazione della corrispondenza, quali: il controllo e la verifica della distinta predisposta dalla stazione appaltante, la pesatura e l'affrancatura degli oggetti in spedizione, nonché la predisposizione degli invii da avviare al recapito in tempo utile a garantire la distribuzione sin dal mattino successivo alla lavorazione. La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare, per ogni prelievo effettuato, tutte le operazioni presso una propria sede idonea ad eseguire il servizio postale richiesto, garantendo il massimo in termini di affidabilità, sicurezza, riservatezza. In particolare, all'atto del ritiro della corrispondenza, il fornitore contraente firma/timba la distinta di consegna -predisposta dalla stazione appaltante- che costituisce documento di presa in carico. L'accettazione da parte dell'aggiudicatario avviene entro il primo giorno lavorativo successivo alla presa in carico. La corrispondenza si intende accettata se, nello stesso termine, non vengono segnalate all'Ufficio Protocollo/Reception discrepanze tra la posta consegnata e la distinta di presa in carico. Il giorno successivo al ritiro, l'aggiudicatario dovrà comunque restituire copia del documento di trasporto con l'attestazione dell'avvenuta presa in carico dei plichi ritirati (accettazione) contenente gli elementi necessari, quali, codici di riferimento o analoga modalità, per la tracciabilità delle spedizioni avvenute, relativamente alla posta registrata e agli atti giudiziari. L'aggiudicatario fornisce gratuitamente al Comune i moduli delle distinte di spedizione. Occasionalmente potranno essere richiesti interventi "a chiamata" in orari e giorni diversi per la gestione di invii urgenti.
2. **Spedizione, distribuzione e recapito all'indirizzo dei destinatari di tutta la corrispondenza presa in carico.** L'aggiudicatario effettua, per ogni invio ritirato, tutte le attività necessarie al suo recapito al destinatario, secondo le modalità di spedizione richieste dal Comune, sostenendone ogni onere e costo connesso. Il servizio di recapito della corrispondenza deve avvenire in conformità alla normativa vigente e prevede le seguenti attività:
 - **Posta semplice/ordinaria:** il recapito è effettuato mediante immissione in cassette domiciliari oppure mediante consegna al destinatario o altro soggetto abilitato al ritiro. In caso di mancato recapito, il gestore dovrà restituire al Comune le buste, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal mancato recapito, con annotata la ragione del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente;



- **Posta registrata, raccomandata (semplice e A/R):** l'aggiudicatario è tenuto a garantire almeno un tentativo di consegna. Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o altro soggetto abilitato previa firma per ricevuta. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito. In caso di assenza del destinatario, deve essere lasciato un avviso nel quale si informa che la raccomandata è disponibile per il ritiro e sarà tenuta in giacenza presso gli uffici di deposito dell'aggiudicatario, di cui al successivo art. 6, per un periodo di 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali la corrispondenza non ritirata sarà restituita al Comune, con indicazione sulla relativa busta dell'esito del recapito, es. "compiuta giacenza". L'avviso lasciato al destinatario deve riportare l'indicazione dell'ufficio di giacenza (identificativo e indirizzo), del numero di telefono dell'aggiudicatario, dei giorni, orari e modalità per il ritiro e ogni altra informazione utile affinché il destinatario possa entrare in possesso della corrispondenza a lui destinata. Per favorire la consegna della corrispondenza può essere attivata la consegna della giacenza al destinatario su appuntamento, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

Nel caso di raccomandata A/R, l'avviso di ricevimento, riportante la data e la firma per ricevuta da parte del destinatario, deve essere restituito al Comune entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi successivi all'avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario. Nell'ipotesi di smarrimento, l'aggiudicatario deve fornire idonea attestazione dell'avvenuta consegna. In tutti i casi di impossibilità alla consegna/consegna inesitata (per ragioni quali: rifiuto del destinatario o del delegato, destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile o deceduto, indirizzo di destinazione inesatto, insufficiente, inesistente), il gestore dovrà restituire al Comune la corrispondenza, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi con annotata la ragione del mancato recapito.

- **Atti giudiziari.** Gli atti giudiziari sono contenuti in speciali buste e ad essi sono allegati specifici moduli, debitamente compilati, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, nonché il modulo di accettazione dell'atto giudiziario. La modalità di notifica degli atti giudiziari dovrà essere conforme a quanto disposto dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari". L'attività include anche il recapito della Comunicazione Avvenuto Deposito (C.A.D.) o della Comunicazione Avvenuta Notifica (C.A.N.) nelle fattispecie previste dalla normativa su menzionata. Nei casi di C.A.D., il destinatario riceve comunicazione che a causa della sua assenza temporanea, il plico è depositato presso il fornitore a disposizione per il ritiro. Analogamente, sia in caso di C.A.D. che di C.A.N., se anche al momento di consegna delle relative raccomandate il destinatario è temporaneamente assente, il gestore lascia avviso di deposito/giacenza con l'avvertenza che il plico postale è disponibile al ritiro. Per tutti i ritiri di cui sopra, il gestore



dovrà mettere a disposizione del destinatario un luogo di ritiro, per il quale si rimanda al successivo art.6 del presente capitolato. In tutti i casi di impossibilità alla consegna/consegna inesitata (per ragioni quali: rifiuto del destinatario o del delegato, destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile o deceduto, indirizzo di destinazione inesatto, insufficiente, inesistente), il gestore dovrà restituire al Comune la corrispondenza, nel più breve tempo possibile, con annotata la ragione del mancato recapito. Il costo delle Comunicazioni di Avvenuto Deposito (C.A.D.) e delle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (C.A.N.) è compreso forfettariamente nelle tariffe dell'atto giudiziario e saranno definite dall'operatore economico, in modo specifico, nell'offerta.

3. Si precisa che il Comune di Beinasco spedisce occasionalmente anche un numero limitatissimo di assicurate, pacchi e pieghi di libri, che non sono oggetto di gara, ma che l'aggiudicatario si impegna comunque a lavorare e inoltrare.

Articolo 6 – Uffici di deposito e giacenza

1. Per la regolare esecuzione delle attività descritte nel precedente articolo, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a costituire, qualora non presente, la sede operativa di riferimento, all'interno del territorio comunale.
2. Considerato inoltre che il quantitativo di corrispondenza registrata (raccomandate, atti giudiziari) destinata al territorio comunale è generalmente predominante rispetto agli invii sul resto del territorio, è necessario che il fornitore contraente garantisca, entro la data di avvio del servizio, la costituzione di **almeno 2 (due) uffici di giacenza e ritiro all'interno del territorio comunale.**
3. Per la conformazione e particolare struttura del territorio, si richiede che gli uffici siano dislocati in quartieri differenti, precisamente almeno uno dei quali a Beinasco centro e uno in frazione Borgaretto.
4. Detti uffici, tra i quali può essere ricompresa la sede operativa, dovranno essere predisposti per l'accesso al pubblico in zone agevolmente raggiungibili anche con i mezzi di trasporto pubblico e facilmente identificabili dall'utenza. Dovranno inoltre garantire la sicurezza e la riservatezza della corrispondenza e la presenza di personale adeguatamente addestrato.
5. All'esterno di ogni ufficio dovrà essere apposta una targa ben visibile con la seguente dicitura: "Comune di Beinasco – Servizio Postale" e con indicazione degli orari di apertura al pubblico.
6. Gli uffici dovranno essere allestiti in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotati di tutti i servizi necessari alla facilitazione della comunicazione (telefono, posta elettronica, ecc.).
7. Gli uffici dovranno garantire l'apertura giornaliera continuata per almeno 5 (cinque) ore, dal lunedì al sabato, a partire dalle ore 8.30. Gli uffici dovranno altresì garantire, nelle ore di apertura al pubblico, un servizio di reperibilità telefonica, a cui gli utenti potranno rivolgersi per le richieste di informazioni.
8. Sia gli uffici di deposito che la sede operativa dovranno essere perfettamente funzionanti alla data di avvio del servizio. La mancata o



parziale attivazione di detti uffici comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 7 – Tracciabilità della corrispondenza

1. Per quanto concerne la posta registrata, raccomandate e atti giudiziari, l'aggiudicatario dovrà offrire un servizio di tracciatura, tale da permettere al Comune la verifica in tempo reale dello stato di lavorazione degli invii, attraverso una ricerca del codice identificativo della comunicazione, secondo le normali prassi in uso nel mercato dei servizi postali.
2. il servizio di tracciatura dovrà essere accessibile mediante sito web. Il sistema dovrà consentire la piena tracciabilità dell'iter di recapito della posta registrata in uscita e la certificazione dell'avvenuta consegna.

Articolo 8 – Rendiconti e reportistica

1. Come anticipato al punto 2 del precedente articolo 5, all'atto del prelevamento della corrispondenza in partenza da parte dell'aggiudicatario, sarà fornita dagli addetti al Protocollo/Reception del Comune una distinta riepilogativa, riportante il numero dei pezzi e la tipologia di posta consegnata, unitamente agli elenchi delle raccomandate e degli atti giudiziari, se presenti. Il giorno successivo al ritiro, l'aggiudicatario dovrà restituire la documentazione in oggetto come di seguito specificato:
 - a. La distinta rendiconto, vidimata e completata, con gli importi totali relativi alle affrancature emesse per tipologia postale;
 - b. Gli elenchi delle raccomandate e degli atti giudiziari inviati, vidimati e completati con i numeri dei codici a barre assegnati, invi compresi quelli attribuiti dal Fornitore del Servizio Universale (FSU – Poste Italiane S.p.A.), nel caso della corrispondenza affidata al FSU per i codici di avviamento postale (C.A.P.) non coperti dal fornitore aggiudicatario.
2. L'aggiudicatario dovrà altresì redigere e produrre:
 - a. un **report analitico giornaliero** (riferito al giorno lavorativo precedente) della posta consegnata dalla stazione appaltante con dettaglio della tipologia di invio, specifica dei pezzi, del peso, delle aree di destinazione e relativi codici di avviamento postale (C.A.P.) e del costo addebitato. La rendicontazione dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo, sia con strumenti informatici (es. tramite foglio di calcolo);
 - b. una **rendicontazione mensile**, entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento, utile al fine del pagamento dei corrispettivi, riepilogativa della rendicontazione giornaliera, con contabilizzazione dei servizi erogati nel mese di riferimento, oltre ad I.V.A. al 22% se dovuta, così come dal piano tariffario presentato in sede di offerta. Il rendiconto dovrà inoltre evidenziare anche la corrispondenza spedita tramite il gestore del servizio universale FSU, per i C.A.P. non coperti dal fornitore aggiudicatario, con l'indicazione delle stesse informazioni di dettaglio previste per la corrispondenza recapitata direttamente. Il rendiconto costituirà allegato obbligatorio della fattura mensile emessa dalla ditta aggiudicataria. In assenza del report mensile, non si potrà procedere al pagamento della relativa fattura.



Articolo 9 – Fornitura moduli

1. L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, sia per l'Italia, che per l'estero, nonché buste e avvisi di ricevimento degli Atti Giudiziari, nelle quantità richieste dal Comune.

Articolo 10 – Tempi di consegna della corrispondenza

1. Per il recapito nel territorio nazionale, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare i seguenti tempi di consegna massimi:
 - a. Posta semplice/ordinaria: di 6 (sei) giorni lavorativi, sabato e festivi esclusi;
 - b. Posta raccomandata semplice/con A/R: di 6 (sei) giorni lavorativi, sabato e festivi esclusi;
 - c. Atti giudiziari: di 7 (sette) giorni lavorativi, sabato e festivi esclusi.

Il termine decorre dal giorno successivo a quello della presa in carico da parte dell'Affidatario. Nel caso di ricorso al FSU per i C.A.P. non coperti dall'aggiudicatario, il tempo massimo previsto per l'immissione nella rete del servizio universale è pari a 1 (un) giorno lavorativo successivo al prelievo.

Articolo 11 – Obblighi specifici del fornitore contraente

1. La responsabilità della gestione dei servizi postali di cui al presente capitolato, una volta prelevata la corrispondenza dall'Ufficio Protocollo comunale, è a carico della ditta aggiudicataria, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.
2. L'operatore aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni dell'appalto a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti, particolarmente assicurando l'integrità dei plichi dal momento del ritiro fino all'avvenuta consegna al destinatario, proteggendoli durante il trasporto materiale, con adeguati mezzi e risorse. L'aggiudicatario risponde direttamente dei danni e delle conseguenze che, nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare al Comune o a terzi.
3. L'operatore economico aggiudicatario esonera il Comune da qualunque protesta che, nei suoi confronti, venga fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.
4. La ditta aggiudicataria deve inoltre assumersi i seguenti obblighi:
 - a. eseguire i servizi con diligenza e competenza, impegnandosi a dare tempestiva e preventiva comunicazione al Comune circa le eventuali variazioni che debbano rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento delle prestazioni dovute;
 - b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni intervenute nel proprio assetto organizzativo coinvolto nell'esecuzione dell'appalto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili;
 - d. mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell'espletamento dei servizi oggetto del presente



- capitolato, obbligandosi a rispettare il segreto d'ufficio e non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari all'esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati;
- e. provvedere alla fornitura di tutto il materiale di consumo occorrente per lo svolgimento del servizio e fornire relativo listino.
5. L'affidatario è inoltre tenuto a designare e a comunicare al Comune il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Articolo 12 – Divieto di cessione del contratto

1. Considerata la particolare natura dell'attività, a ogni effetto servizio pubblico, è vietata all'aggiudicatario la cessione, anche in modo temporaneo, del contratto.
2. L'inosservanza del presente divieto provocherà, dimostrato l'evento stesso, la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza ulteriori formalità.
3. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata e venga dallo stesso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Articolo 13 – Personale addetto all'erogazione del servizio

1. Il fornitore contraente deve essere dotato di personale in numero adeguato all'entità e caratteristiche del servizio da erogare. Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un soddisfacente espletamento delle attività e deve, inoltre, essere a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. L'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. L'aggiudicatario è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria, alla data del presente atto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
4. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il fornitore contraente e i suoi dipendenti o incaricati, quindi nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
5. Il personale addetto al servizio di ritiro e consegna della corrispondenza, deve essere munito di una tessera di riconoscimento.
6. Il personale addetto al servizio in appalto è tenuto ad osservare gli obblighi di Condotta del Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n.62), nonché del Codice di Comportamento del Comune, che verrà trasmesso all'operatore aggiudicatario nell'ambito



dell'affidamento.

7. Laddove il personale assegnato non dovesse soddisfare i requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti non adeguati nei rapporti con l'utenza, la stazione appaltante si riserva la facoltà di poterne richiedere l'immediata sostituzione.

Articolo 14 – Rappresentante dell'impresa aggiudicataria - referente

1. Il fornitore contraente deve indicare, con riferimento al presente appalto, un proprio referente di provata capacità, adeguata competenza, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali.
2. Tale referente, denominato responsabile del servizio, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.
3. Il responsabile del servizio:
 - a. è garante della qualità e dell'ottimale erogazione delle prestazioni, ivi compresi i livelli di servizio, oggetto del contratto;
 - b. è garante della gestione e coordinamento delle risorse umane e tecnologiche dedicate al servizio contrattualizzato;
 - c. ha il compito di programmare, coordinare controllare e far osservare al proprio personale, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni;
 - d. dovrà indicare un recapito cui l'amministrazione potrà inviare eventuali segnalazioni o comunicazioni e dovrà fornire un proprio recapito telefonico al quale lo stesso possa essere sempre contattato nei normali orari di apertura degli uffici comunali.
4. L'amministrazione si rivolgerà direttamente al responsabile del servizio dell'aggiudicatario per ogni informazione o problema che dovesse insorgere durante l'espletamento del servizio.
5. Quanto dichiarato e sottoscritto dal responsabile del servizio, sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del fornitore aggiudicatario.

Articolo 15 – Garanzia fideiussoria

1. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, l'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, è tenuto a costituire la garanzia definitiva prevista dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione complessivo per il triennio di durata dell'affidamento e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del citato decreto. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per



cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di certificazione *social accountability* 8000, ovvero della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e il Comune può avvalersi della facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
4. Per ogni inadempimento contrattuale, il Comune può rivalersi sulla garanzia fideiussoria. In tal caso la reintegrazione della garanzia stessa dovrà essere effettuata dall'affidatario, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte del Comune.
5. La garanzia fideiussoria rimarrà efficace fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata dopo l'ultima verifica di conformità, contestualmente all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni eventuale pendenza.
6. Nel caso il Comune accerti inadempienze a carico dell'affidatario, si rivarrà sulla garanzia prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse di porre in atto e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 16 – Copertura assicurativa

1. L'aggiudicatario è responsabile, in proprio e del lavoro dei suoi collaboratori, di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato e/o interrotto servizio verso i committenti, come per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto. E' inoltre diretto e unico responsabile di ogni conseguenza negativa, derivante dall'inosservanza o dall'imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi.
2. Per quanto sopra, l'aggiudicatario è tenuto a presentare al Comune, prima dell'inizio della gestione del servizio, polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00=. Nella polizza dovrà essere inoltre indicato che l'Amministrazione Comunale deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Articolo 17 – Domicilio e rappresentante dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune, prima dell'inizio della gestione, mediante posta elettronica certificata, la sede legale e l'indirizzo presso il quale intende ricevere ogni comunicazione, nonché proporre il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio e impegnarsi, altresì, a comunicare gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti, che dovranno essere preventivamente approvati dal



Comune.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata al Comune con le medesime modalità previste per la comunicazione iniziale.

Articolo 18 – Scioperi e cause di forza maggiore

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e) della Legge 12 giugno 1990, n. 146 “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, il servizio in oggetto costituisce servizio pubblico essenziale, per cui il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili e previo preavviso.
2. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'aggiudicatario sarà tenuto a darne comunicazione al Comune, in via preventiva e tempestiva, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dello sciopero. Dovranno inoltre essere tempestivamente comunicate l'eventuale revoca dello sciopero proclamato e la riattivazione del servizio.
3. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 24 ore continuative, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare almeno il recapito della corrispondenza urgente.
4. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario, la stazione appaltante si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti a tale interruzione.
5. Il servizio potrà essere sospeso dalla stazione appaltante senza preavviso in caso di ordinanze di chiusura per calamità naturali o inagibilità dei locali o altri eventi imprevedibili. Le interruzioni di servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate.

Articolo 19 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il fornitore contraente è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 20 – Copertura dei servizi di recapito e subappalto

1. Il servizio è effettuato nel rispetto del principio di unitarietà del processo, e, per quanto concerne in particolare gli atti giudiziari, volto ad assicurare la certezza legale della conoscenza dell'atto da parte del destinatario; in considerazione inoltre del valore contenuto del servizio oggetto di affidamento e della potenziale inefficienza derivata dalla necessità di predisporre un duplice confezionamento degli invii, si reputa che la gestione della corrispondenza e a maggior ragione, il processo di notifica, non possano essere segmentati in lotti distinti.
1. Il concorrente dovrà pertanto offrire una copertura del servizio di recapito del 100% di tutti i C.A.P. relativi al territorio nazionale, fermo restando l'eventuale ricorso al Fornitore del Servizio Universale (Poste Italiane S.p.a.) per i C.A.P. non direttamente coperti dall'offerente o all'istituto del subappalto.



2. I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 105 del predetto D.Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario, in fase di autorizzazione, deve fornire indicazione dei CAP per cui intende affidare in subappalto i servizi previsti dal presente capitolato e, in fase di esecuzione, deve indicare nella rendicontazione il dettaglio delle quantità, dei relativi prezzi unitari, e degli importi puntuali e complessivi delle lavorazioni affidate in subappalto alle ditte autorizzate.
4. In sede di offerta l'aggiudicatario deve indicare quanta parte del servizio oggetto del lotto è in grado di effettuare direttamente e senza ricorso al subappalto.
5. Alla corrispondenza destinata ad aree geografiche (CAP) appartenenti alla suddetta lista di copertura diretta, saranno applicati i prezzi offerti in sede di gara dall'aggiudicatario.
6. La corrispondenza destinata ad aree geografiche (CAP) non ricomprese nella lista di copertura diretta sarà gestita mediante ricorso al Fornitore del Servizio Universale. Saranno applicate in questo caso le tariffe vigenti, alla data di lavorazione, dei servizi equivalenti del FSU. In caso di ricorso al FSU (Poste Italiane S.p.a.), la relativa gestione del servizio e il pagamento del corrispettivo sono a carico del fornitore contraente senza che Poste Italiane S.p.A. abbia nulla a che pretendere nei confronti della stazione appaltante.
7. L'aggiudicatario deve assicurare la copertura dei servizi di recapito della residuale corrispondenza diretta all'estero: tale copertura può essere assicurata anche mediante ricorso al FSU e imprese estere operanti nel territorio di destinazione/transito della Corrispondenza. Il ricorso a detti soggetti per tale finalità non costituisce subappalto. A tutta la corrispondenza diretta all'estero saranno applicati i prezzi offerti in sede di gara dall'aggiudicatario fatta salva l'applicazione dei prezzi stabiliti per il FSU in caso di ricorso al medesimo.

Articolo 21 – Modalità di affidamento del servizio

1. Il servizio in oggetto verrà affidato mediante una richiesta di offerta (RDO) aperta sul portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.), rivolto a tutti gli operatori economici in possesso di "Licenza individuale per le prestazioni servizi postali", rilasciata dal Ministero competente, di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, non rientrante nel servizio universale (ai sensi del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" e del Decreto Ministeriale 4 febbraio 2000, n.73 "Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale"), nonché di "Licenza individuale speciale, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la prestazione dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, contravvenzioni e notificazioni di violazioni al Codice della Strada in ambito nazionale – A1 (ai sensi del Decreto Ministeriale 19 luglio 2018).



2. Gli operatori economici devono pertanto essere iscritti e abilitati alla categoria MEPA “Servizi Postali di Raccolta e Recapito”, Area Merceologica “Servizi per il funzionamento della PA”, Bando “Servizi”. E' ammessa la partecipazione sia in forma singola, sia in raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o da costituire.
3. Fonte di riferimento per il predetto invito sarà costituito dall'elenco degli operatori postali – licenze individuali speciali - scaricabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico al seguente link, <https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/postale/area-operatori-postali> e il cui ultimo aggiornamento disponibile è datato 22 settembre 2022.
4. La procedura di gara sarà aggiudicata in favore dell'operatore che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs n.50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità che saranno meglio dettagliate nel disciplinare di gara.
5. I prezzi che si determineranno in sede di gara resteranno invariati per tutta la durata dell'appalto, non saranno soggetti in nessun caso a modifiche o revisione prezzi.
6. L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta congrua, ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 97 del predetto decreto, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. L'amministrazione, fino all'aggiudicazione definitiva e in qualsiasi momento, si riserva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, di annullare il procedimento. Nessun compenso è riconosciuto per la partecipazione alla procedura.

Articolo 22 – Coordinamento, vigilanza e controlli

1. L'aggiudicatario, nella gestione del servizio, opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
2. Il Comune, nella persona del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, o di un suo delegato, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli, dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni e dettare indirizzi in merito all'affidamento del servizio.
3. L'aggiudicatario è tenuto, pertanto, a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire e a fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti.
4. Eventuali contestazioni saranno notificate all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata: l'aggiudicatario avrà facoltà di rispondere entro 15 (quindici) giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito.
5. Successivamente, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati.



Articolo 23 – Penali

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, all'affidatario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del dirigente dell'Area Servizi alla Persona, nell'importo, modalità e termini sotto riportati per le fattispecie più significative:
 - a. per la mancata assunzione del servizio entro la data fissata: Euro 500,00= per ogni giorno di ritardo (dopo cinque giorni di ritardo l'aggiudicatario decade e il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento);
 - b. per sospensione ingiustificata del servizio, salvo i casi accertati di forza maggiore: Euro 500,00= per ogni giorno di sospensione (dopo cinque giorni di ritardo l'aggiudicatario decade e il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento);
 - c. per il mancato ritiro della corrispondenza in partenza dall'Ufficio Protocollo: Euro 500,00= oltre il rimborso del costo sostenuto dal Comune per l'invio della corrispondenza a mezzo del Fornitore del Servizio Universale;
 - d. per ritardo nella consegna della posta registrata e/o atti giudiziari rispetto ai termini di capitolato (il ritardo verrà calcolato sulla base dei dati esposti nel sistema di tracciatura con verifica sui corrispondenti avvisi di ricevimento): tariffa dell'invio, moltiplicata per il numero dei plichi e per ogni giorno di ritardo.
 - e. per smarrimento e/o mancata consegna della posta registrata (raccomandate, assicurate, atti giudiziari): Euro 50,00= per ogni plico;
 - f. per irregolare notifica dell'atto giudiziario, imputabile a colpa dell'aggiudicatario: valore dell'atto, sommato a Euro 50,00= per ogni plico;
 - g. per irregolarità del servizio di tracciatura elettronica degli invii registrati: Euro 50,00= per ogni episodio verificato.
2. Le penalità sono notificate all'impresa come indicato al comma 4 del precedente articolo 22.
3. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.
4. Qualora l'aggiudicatario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla garanzia fideiussoria. In tal caso l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a pena di decadenza dall'aggiudicazione.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e/o nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex articoli 1453 e 1455 del codice civile.
6. L'applicazione delle penali non preclude l'esperimento di qualsiasi altra azione legale che la stazione appaltante intenda eventualmente intraprendere.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di



- pagamento della medesima penale.
8. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede all'aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 10% per rimborsi di oneri di carattere generale.
 9. Per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio o di inosservanza degli obblighi riportati dal capitolato stesso l'aggiudicatario è passibile della penalità fino a Euro 1.000,00= elevabili al doppio in caso di recidiva.

Articolo 24 – Decadenza

1. L'aggiudicatario incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi:
 - a. per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - b. per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato;
 - c. per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - d. per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
1. In caso di decadenza dell'aggiudicatario, il Comune ha il diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
2. L'aggiudicatario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle prestazioni inerenti i servizi postali.
3. Il Comune procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario stesso.
4. Il Comune, inoltre, procede all'incameramento della garanzia fideiussoria o si rivale, mediante trattenuta, sui crediti dell'aggiudicatario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti; inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando all'aggiudicatario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.
5. In aggiunta, il Comune può differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che l'appaltatore abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonchè di operare la trattenuta per equivalente dalla somma da corrispondere.
6. All'aggiudicatario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dalla garanzia fideiussoria e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario inadempiente.
7. La decadenza non attribuisce all'aggiudicatario alcun diritto di indennizzo.

Articolo 25 – Revoca dell'affidamento e risoluzione del contratto

1. È facoltà del Comune revocare l'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni eseguite. In tal caso, l'aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo



- 1671 del Codice Civile.
2. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto, mediante invio all'aggiudicatario, da parte del Responsabile dell'esecuzione, di una formale comunicazione, a mezzo PEC, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi.
 3. Il contratto, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione dirigenziale, nel caso di continue irregolarità verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione, a mezzo PEC, delle inadempienze all'aggiudicatario e assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Il Comune si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe dell'aggiudicatario.
 4. Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta, sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
 5. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché l'elenco non sia esaustivo, è facoltà del Comune, previa contestazione nei tempi e modi già indicati, risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale e il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
 - a. applicazione di penali, in un anno solare, in misura superiore al 20% del deposito cauzionale;
 - b. danno all'immagine del Comune;
 - c. violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - d. cessazione, in tutto o in parte, dell'attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - e. apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale per reati connessi all'attività professionale dell'aggiudicatario;
 - f. se l'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità dello stesso o il perseguimento dei risultati prefissati;
 - g. se si verifica l'inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
 - h. violazione del divieto di cui all'articolo 12 del presente capitolato per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
 - i. in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 - j. in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Beinasco", estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.
 6. Il Comune si riserva sempre la facoltà di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle



prestazioni affidate all'aggiudicatario e come grave illecito professionale, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'aggiudicatario.

7. L'Ente si riserva di risolvere parzialmente o integralmente l'affidamento al venire meno dell'oggetto specifico, a seguito dell'entrata in vigore ed efficacia di una nuova disciplina legislativa o regolamentare, senza che lo stesso aggiudicatario possa vantare diritto ad alcun titolo e/o ragione a risarcimenti, indennizzi o altre e diverse forme di compensazione o ristoro. Pertanto, l'affidatario non potrà eccepire in alcun modo e per alcuna ragione diritti, interessi e pretese con riferimento all'aumento, ovvero, alla diminuzione dei volumi delle attività relative ai servizi postali oggetto del presente capitolato, nonché per l'eventuale risoluzione dovuta alle fattispecie di cui sopra.

Articolo 26 – Recesso

1. Il Comune, a norma dell'art. 1, comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni o accordi.
2. Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, secondo quanto indicato al comma 3, art. 3 del presente capitolato.

Articolo 27 – Stipula del contratto

1. L'aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto nelle modalità di legge, alla data e nel luogo fissati dal Comune.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di:
 - a. perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano la gestione del servizio;
 - b. accettazione dei servizi oggetto del presente affidamento per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
3. Le condizioni offerte dall'aggiudicatario in fase di gara sono vincolanti a tutti gli effetti contrattuali; il Comune rimarrà vincolato dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.
4. Qualora l'aggiudicatario non adempia a tale obbligo, il Comune può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento causato dalla mancata sottoscrizione del contratto e aggiudicare l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 28 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, comprese tutte le spese contrattuali.
2. Il contratto verrà stipulato tramite sottoscrizione con firma digitale del



documento di stipula generato dal Mepa, funzione “Stipula Rdo”.

Articolo 29 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Beinasco, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'aggiudicatario che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di affidamento dei servizi postali nonché della sua rendicontazione, e delle attività a esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione e l'esecuzione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.
2. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - a) soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque a esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo modello di protezione;
 - b) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - c) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - d) legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - e) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per l'obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
3. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
4. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del



contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

5. I diritti che l'aggiudicatario può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, l'aggiudicatario ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscere il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Beinasco, Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 Beinasco.
7. Con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, l'interessato esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
8. Con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, l'aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
9. In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Articolo 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge.
2. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto dell'affidamento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 31 - Controversie

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e l'aggiudicatario sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Foro di Torino.
2. Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusa la facoltà delle parti di avvalersi della clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice



amministrativo, salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i corrispettivi.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo, le “Condizioni Generali di Contratto” relative alla prestazione di servizi del bando Mepa “per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, categoria “Servizi Postali di Raccolta e Recapito”, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e agli atti approvati dal Comune di Beinasco e relativi all’affidamento dei servizi postali.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, le disposizioni del presente capitolato si intendono automaticamente adeguate.

TC/tc

Y:\Demografici\RESPONSABILE SERVIZIO\SERVIZIO POSTALE\Affidamento Servizi Postali 2022\Capitolato affidamento Servizi Postali.docx